

E' stato emanato il decreto legislativo **30 aprile 1997, n.180**, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 335/1995, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione potrà essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335/1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto:

- all'art. 59, comma 6, che il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 57° anno di età nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001 si consegue con

un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 58° anno di età. In ogni caso è consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. La decorrenza della pensione di anzianità, per coloro che risultino in possesso dei requisiti sopra specificati entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno; entro il secondo trimestre la decorrenza è dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dal 1° luglio dell'anno successivo. I termini di accesso al pensionamento nel periodo 1° gennaio 1998/31 dicembre 2000 sono differiti di quattro mesi. Non si applica il differimento di quattro mesi per coloro che possono far valere 40 anni di anzianità contributiva;

- all'art. 59, comma 13, che sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non spetta la perequazione automatica al costo della vita a partire dall'anno 1998;

- all'art. 59, comma 14, che le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente a quello minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole;

- all'art. 59, comma 15, che le aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento, rispettivamente, del 19% sulla fascia di retribuzione pensionabile e del 20% per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile.

Il medesimo comma 15 ha inoltre disposto, con decorrenza 1° gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni già pensionati presso le Gestioni INPS, può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento. Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di

pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Tale riduzione contributiva, comunque, si riferisce ai contributi pensionistici e non anche a quelli dovuti per la tutela della maternità.

Per l'anno 1999 l'aliquota contributiva applicata è stata pari al 16 per cento fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile, alla quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione in vigore per i lavoratori dipendenti e del 17 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni permane la riduzione pari a 3 punti percentuali.

Si segnala, inoltre, che l'art. 12, comma 15, del **decreto legislativo 448/1997** e l'art. 1, comma 2, **della legge 176/1998** dispone l'adozione di misure finalizzate a favorire la riallocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici dei lavoratori impegnati per almeno 12 mesi nei progetti di lavori socialmente utili secondo modalità contenute in un apposito decreto interministeriale del 21 maggio 1998.

I predetti lavoratori, ai quali manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, data di entrata in vigore del decreto, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante con immediato collocamento in pensione in deroga alle norme vigenti. Il trattamento pensionistico, commisurato alla effettiva anzianità contributiva fatta valere al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, viene corrisposto per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Una volta raggiunti tali requisiti, il trattamento pensionistico viene rideterminato sulla base dell'anzianità complessivamente maturata (art.2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale).

La legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto:

- all'art. 3, comma 9, per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, lo sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per i tre anni successivi all'iscrizione. Il relativo onere è posto a carico dello Stato.

Lo sgravio sostituisce il differimento previsto dall'art. 4, comma 16, della legge n. 449/1997.

Del provvedimento beneficeranno anche i familiari collaboratori del nuovo iscritto, purché anch'essi — come il titolare — iscritti per la prima volta, d'età inferiore a trentadue anni e che abbiano iniziato l'attività entro il suddetto biennio. In caso di applicazione dello sgravio a soggetti d'età inferiore a ventuno anni, l'abbattimento opererà sull'importo dei contributi già ridotto di tre punti percentuali, come previsto dalla legge n.233/1990.

Il medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che i soggetti di età inferiore ai trentadue anni, che si iscrivono per la prima volta alla Gestione nel periodo compreso tra il 1/1/1998 e il 31/1/1998 possono, a domanda differire il pagamento del cinquanta per cento dell'aliquota contributiva dovuta per i due anni successivi all'iscrizione; il versamento differito dei contributi è effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio.

- all'art. 77, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Sempre in tema di perequazione si ricorda che l'art. 59, comma 13, della legge 449/1997 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1999, e per un periodo di tre anni, l'indice di perequazione delle pensioni:

- è applicata nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non trova applicazione per le fasce di importo dei trattamenti superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Infine si segnala il D.M. del **20 novembre 2000** che ha fissato nella misura definitiva dell'1,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2000, già attribuito nella misura previsionale dell'1,5 per cento. I conguagli di pensione per lo scostamento verificatosi sono stati erogati in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2001.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2000 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presenta un avanzo economico di esercizio di 246 miliardi, di cui 36 miliardi riferito al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2000 passa da 17.625 miliardi a 17.871 miliardi, dei quali 127 miliardi riguardano il Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1996	8.945	7.947	998	14.650
1997	9.079	8.516	563	15.213
1998	10.278	9.367	911	16.124
1999	12.483	10.982	1.501	17.625
2000	10.876	10.630	246	17.871

Poiché il risultato di esercizio dell'anno 1999 risulta gonfiato per effetto di una operazione di riaccertamento crediti e quello dell'anno 2000, viceversa, è penalizzato dalla rettifica dell'operazione (cfr il commento alla voce "Contributi a carico degli iscritti"), al fine di dare una visione reale, ancorché extra-contabile, dei risultati di

esercizio dei due anni considerati, si riportano di seguito i dati depurati dell'operazione di riaccertamento.

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1996	8.945	7.947	998	14.650
1997	9.079	8.516	563	15.213
1998	10.278	9.367	911	16.124
1999	11.542	10.982	560	16.684
2000	11.817	10.630	1.187	17.871

Dalla lettura di questi ultimi dati si evince che l'andamento della Gestione anche nell'anno 2000 continua ad avere un trend positivo.

° ° °

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertati per il 2000 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - 1^a nota di variazione e previsioni aggiornate - e con quelli accertati per il 1999;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1999 e 2000;

e, inoltre, nella pagina successiva, l'analisi delle poste relative al Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale che costituiscono un di cui della tabella di pagina 4.

Pertanto, il bilancio della Gestione comprende i dati della contabilità separata, inerente il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale", istituito, a decorrere dal 1996, ai sensi della legge n. 549/1996, le cui risultanze vengono evidenziate negli allegati contraddistinti dalle lettere A) e B), rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il relativo conto economico, così riassunte:

- 50 mld. di ENTRATE;
- 14 mld. di USCITE;
- 36 mld. di AVANZO ECONOMICO;
- 127 mld. di AVANZO PATRIMONIALE.

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI**

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1° Nota di variazione	Aggiornato	
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:	(in miliardi di lire)			
Avanzo patrimoniale	16.124	17.625	17.625	17.625
2 ENTRATE:				
Contributi ordinari	10.796	9.694	10.029	9.355
Contributi di cui all'art. 20, legge n.724/1994.....	...	-	-	...
Quote di partecipazione degli iscritti	136	102	137	173
Redditi e proventi patrimoniali.....	324	410	415	500
Poste correttive e compensative di uscite	89	155	88	196
Entrate non classificabili in altre voci	164	122	171	193
Trasferimenti dalla GIAS.....	2	-	35	27
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	...	-	-	-
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	1	1	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	24	...	-	11
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	947	25	-	420
TOTALE DELLE ENTRATE.....	12.483	10.509	10.876	10.876
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	8.119	8.969	8.826	8.867
Trasferimenti passivi	53	53	54	51
Spese di amministrazione	246	278	284	275
Oneri finanziari	151	90	112	20
Poste correttive e compensative di entrate	294	255	294	310
Uscite non classificabili in altre voci	1	1	1	2
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	1	1	1	...
Oneri tributari.....	9	11	10	10
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	1.014	-	-	454
Svalutazioni e deprezzamenti.....	1.094	-	100	641
TOTALE DELLE USCITE.....	10.982	9.658	9.682	10.630
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Avanzo di esercizio	1.501	851	1.194	246
5 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	17.625	18.476	18.819	17.871

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
FONDO DEGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE**

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1 ^a Nota di variazione	Aggiornato	
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:	(in miliardi di lire)			
Avanzo patrimoniale	68	91	91	91
2 ENTRATE:				
Contributi ordinari	34	40	35	44
Redditi e proventi patrimoniali.....	3	4	4	5
Poste correttive e compensative di uscite
Entrate non classificabili in altre voci	1
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....
Variazioni patrimoniali straordinarie.....
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	1	-	-	1
TOTALE DELLE ENTRATE.....	39	44	39	50
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	11	12	7	9
Trasferimenti passivi
Spese di amministrazione	1	1	1	1
Oneri finanziari	-
Poste correttive e compensative di entrate
Svalutazioni e deprezzamenti.....	3	1	1	3
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	1	-	-	1
TOTALE DELLE USCITE.....	16	14	9	14
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Avanzo (+); Disavanzo (-)	23	30	30	36
5 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	91	121	121	127

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2000, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita, maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI — Come si rileva dalla relazione al bilancio consuntivo dell'anno 1999, alla fine dello stesso anno il confronto fra la situazione contabile dei crediti contributivi e l'importo dei crediti ceduti ha portato ad un accertamento provvisorio di crediti per 941 miliardi.

Tale accertamento provvisorio è stato necessario in quanto le riscossioni rimaste da specificare, pari a 2.317 miliardi, che di norma sono riferibili a crediti già accertati, non trovavano capienza nei crediti contabilizzati residuati dopo aver sottratto quelli ceduti, risultati pari a 1.376 miliardi.

Da un esame successivo, effettuato nell'anno 2000, dei dati relativi ai crediti ceduti è emerso che i versamenti per un importo di 1.498 miliardi, effettuati tramite F24 e relativi alla rata in scadenza il 16 novembre 1999, non erano stati acquisiti negli archivi di gestione e, pertanto, in sede di cessione erano stati qualificati come crediti ed inseriti negli elenchi definitivi compilati alla data del 31 marzo 2000.

In realtà trattasi di riscossioni relative a contributi correnti, regolarmente inseriti in contabilità, ma che per un ritardo nell'acquisizione sono figurati come crediti.

Nei confronti dell'operazione di cessione tale situazione non ha prodotto effetti in quanto oggetto del contratto di cessione sono i crediti in sofferenza, cioè le rate scadute e non pagate, e non quelle regolarmente pagate dall'interessato alle scadenze previste, come nel caso in specie.

Viceversa, il ritardo nell'acquisizione delle riscossioni ha prodotto, a seguito dell'accertamento provvisorio di 941 miliardi, un beneficio per la Gestione degli esercenti attività commerciali nel 1999 che viene annullato nell'anno 2000.

Considerato che il maggior accertamento dell'anno 1999 ha migliorato in modo fittizio il risultato di esercizio dell'anno 1999 e peggiorato quello dell'anno 2000, per una comparazione corretta dell'andamento della Gestione negli anni 1999 e 2000, **si propone un'ulteriore sintesi della "Situazione economico patrimoniale", da cui si ha la visione della reale situazione avutasi nel 1999 e nel 2000 e la neutralizzazione dell'operazione, ai fini dell'avanzo patrimoniale al 31.12.2000.**

Da quanto sopra deriva che i contributi dell'anno 2000 ammontano, complessivamente, a 9.355 miliardi con una diminuzione di 1.441 miliardi rispetto all'anno precedente. Se si neutralizza l'operazione sopra descritta, i contributi dell'anno 2000 presentano un incremento di 441 miliardi (10.296-9.855).

Inoltre, si segnala che ha inciso nella quantificazione di detto importo:

- l'aumento del limite minimo e massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, sono stati pari, rispettivamente, a lire 22.688.224 e a lire 110.540.000;

- l'aumento dello 0,20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dell'aliquota contributiva, stabilito dall'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, che è passata al 16,59 per cento fino a lire 66.324.000 e al 17,59 per cento da lire 66.324.001 a lire 110.540.000. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni l'aliquota è pari al 13,59 per cento, con una riduzione di tre punti percentuali;
- l'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 1.769.300 del 1999 a 1.785.020 del 2000 (+15.720 unità).

Infine, per completezza di informazione, si fa presente che, nei contributi di che trattasi sono compresi, per 144 miliardi, quelli relativi ai soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, e che hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 448/1998. L'importo è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene evidenziata nell'allegato al bilancio n. 3, ove risulta anche il contributo per l'indennità di maternità, di cui alla legge n. 546/1987, la cui misura è stata ridotta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge n. 488/1999, dal 1° luglio 2000, a £ 14.500 annue per ciascun soggetto iscritto. Tale riduzione, peraltro, viene posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per un importo fino a 3.000.000 dell'indennità di maternità spettante. Nello stesso allegato viene esposto il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lett. a) del Decreto legislativo n. 207/1996 di pertinenza del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete